AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A.

Sede Legale: Rieti - Via Donatori di Sangue, 7

Capitale Sociale: Euro 2.800.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti - R.E.A.: 47112

Codice Fiscale: 90024440571 - Partita Iva: 00852040575

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Azienda Servizi Municipali Rieti SpA, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4,

d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare

contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui-all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 15/05/2023, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.

Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";

 crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

Trattandosi di azienda che svolge prevalentemente servizi affidati dagli enti locali azionisti, ai fini del monitoraggio del rischio di crisi rileva prevalentemente il riscontro sulla capacità di mantenere l'equilibrio nei diversi ambiti specificati al successivo paragrafo.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento
 e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire
 l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, di remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente ed i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

Margine di struttura primario

Margine di struttura secondario

Indice di liquidità primario

- Indice di indebitamento
- Risultato economico di esercizio

2,2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

DSCR (Debt Service Coverage Ratio), che è l'indicatore di sostenibilità del debito con proiezione all'anno n +1.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]".

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023 .

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 15/05/2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.p.A è una società nata come azienda municipalizzata del Comune di Rieti negli anni settanta. Alla fine degli anni novanta venne trasformata in

azienda speciale e nel 2000 in società per azioni. Nell'anno 2005 il Comune di Rieti cedette

il pacchetto di minoranza delle azioni alla società AZI.M.UT Azienda Multi Utility SpA che, attualmente,

detiene una partecipazione pari al 40% del capitale sociale. Essendo scaduti i contratti di servizi con

il Comune di Rieti, nel corso dell'Assemblea dei Soci del 23/04/2022 è stata deliberata l'esclusione dell'azionista

privato ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto. Con la delibera di esclusione AZI.M.UT. Azienda Multi

Utility SpA è stata quindi spogliata dei diritti sociali, in attesa che venga liquidata la propria quota del pacchetto

azionario, mentre il Comune di Rieti sta operando come unico azionista della Società. L'esclusione dell'azionista

privato è stata annotata sul Libro Soci nello stesso giorno della delibera assembleare.

Dal 20/12/2023, con l'approvazione del nuovo Statuto, AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.p.A è divenuta società in house del Comune di Rieti.

La società opera nel settore dei rifiuti (raccolta e smaltimento), del trasporto pubblico locale, del tour operator, dei trasporti privati, della gestione di impianti di risalita per sciatori e della gestisce di una farmacia.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

CAPITALE SOCIALE = EURO 2.800.000 interamente versato, composto da 2.800.000 azioni ordinarie da 1 euro ciascuna;
Azionista n. 1 = COMUNE DI RIETI, detentore di 1.680.000 azioni ordinarie;

Azionista n. 2 = AZI.M.UT. Azienda Multi Utility SpA, detentore di 1.120.000 azioni ordinarie. Tale azionista è stato escluso ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e, di conseguenza, spogliato dei diritti sociali in attesa che venga liquidata la propria quota del pacchetto azionario.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un C.d.A., nominato con delibera del 29/04/2022 dell'Assemblea dei Soci, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Componenti dell'organo amministrativo:

- Vincenzo Regnini, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Carla Petrangeli, Vice-presidente;
- Vincenzo Proni, Consigliere.

Si precisa che Vincenzo Proni è stato nominato in data 28/06/2023 in quanto il prof. Silvio Gherardi era decaduto ad aprile 2023 dall'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 95 del 2012 e ss.mm.ii.

4. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare nell'anno 2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 .

I componenti dell'organo di controllo sono i seguenti :

- Francesco Mammoli, Presidente del Collegio sindacale;
- Francesco Renzi, Sindaco effettivo;
- Giulia Grassi, Sindaco effettivo.

La revisione legale dei conti è affidata al dott. Marco Giovannelli.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato mediamente nel corso dell'esercizio 2023 è la seguente:

Quadri = 8

Impiegati = 10

Operai = 92

Altri dipendenti = 50

TOTALE = n. 160 lavoratori.

Si precisa che nella categoria "altri dipendenti" è riportato il dato medio dei lavoratori con contratto di lavoro somministrato che hanno prestato servizio nel 2023 presso Azienda Servizi Municipali Rieti SpA.

6. VALUTAZIONE, DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;

- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame

INDICE	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Margine di Struttura Primario	1.447.334	1.299.326	1.808.230	- 1.599.251
Margine di Struttura Secondario	4.066.330	3.523.116	4.124.678	392.125
Indice di Liquidità Primario	1,29	1,40	1,51	0,93
Indice di Indebitamento	3,15	3,18	3,04	4,77
Risultato Economico di esercizio	17.109	- 615.408	2.691.656	107.936

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica: DSCR (Debt Service Coverage ratio)

CASH FLOW PREVISIONALE ANNO 2024	ANNO 2024	
Incassi da contratti di servizi TPL e IU con Comune di Rieti	13.100.000	
Incassi da consorzi di filiera	400.000	
Incassi da traffico per attività TPL	240.000	
Altre entrate per attività del Settore Ambiente	600.000	
Entrate per servizi turistici e gestione impianti del Terminillo	682.000	
Entrate per gestione farmacia	900.000	
Entrate da fonti ministeriali e regionali	350.000	
Disponibilità al 01/01/2024 sugli affidamenti bancari	790.215	
Liquidità disponibile ad inizio anno	5.283.231	
TOTALE ENTRATE	22.345.446	
Uscite per acquisto di materie di consumo e merci	2.243.000	
Uscite per acquisto servizi	5.443.000	
Uscite per godimento beni di terzi	348.000	
Uscite per pagamenti relativi al personale	7.600.000	
Uscite per investimenti	720.000	
Uscite per pagamento imposte	150.000	
Uscite per rimborso mutui, per oneri finanziari e diversi di gestione	750.000	
TOTALE USCITE	17.254.000	
CASH FLOW DI PERIODO	5.091.446	
DSCR CON PROIEZIONE AL 31/12/2024	1,30	

Come si evince dalla prima tabella, gli indici di solidità patrimoniale scelti quali indicatori del rischio di crisi aziendale sono il Margine di Struttura Primario ed il Margine di Struttura Secondario. Nella costruzione di tali indici, il valore delle immobilizzazioni viene diminuito del valore dei risconti passivi afferenti i contributi in conto impianti ricevuti.

Gli indici relativi alla situazione finanziaria scelti quali indicatori del rischio di crisi aziendale sono invece l'Indice di Liquidità Primaria e l'Indice di Indebitamento.

Infine, con riferimento alla redditività, l'indicatore del rischio di crisi aziendale scelto dall'azienda è il risultato di esercizio.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Come previsto nella relazione dello scorso anno, la gestione economica nell'esercizio 2023 ha prodotto un risultato leggermente positivo, dopo la perdita di oltre 600 mila euro registrata nel 2022 a causa degli effetti della guerra in Ucraina che si sono manifestati in un periodo in cui i servizi affidati all'azienda erano in proroga ed i corrispettivi non potevano essere adeguati. Con la trasformazione di Azienda Servizi Municipali Rieti SpA in società in house e la conseguente sottoscrizione di contratti di servizi pluriennali, i corrispettivi garantiranno i presupposti per gestioni in equilibrio economico anche nei prossimi esercizi. Dal punto di vista finanziario e della solidità patrimoniale, invece, l'andamento degli indici evidenzia una situazione che nel breve termine non desta preoccupazioni in merito al rischio di crisi.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 ed ex art. 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente da escludere.

Resta peraltro in sospeso, per i motivi evidenziati nella Relazione sulla Gestione, la vicenda relativa alla liquidazione delle azioni detenute da AZI.M.UT. Azienda Multi Utility SpA, valutate Euro 5.044.000 dal perito nominato dal Tribunale, per la quale le tempistiche di effettuazione potrebbero definirsi nel 2024.

Una volta concluso il contenzioso instaurato dall'azionista privato, qualora il Comune di Rieti dovesse manifestare la volontà di perfezionare la ripubblicizzazione dell'azienda disponendo che alla liquidazione del pacchetto azionario di minoranza si provveda con disponibilità liquide di Azienda Servizi Municipali Rieti SpA, l'andamento degli indici muterebbe notevolmente e bisognerebbe affrontare il tema dell'eventuale adeguamento del patrimonio della Società. Il DSCR, infatti, verrebbe ad assumere valori probabilmente molto prossimi ad 1.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale:
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma

3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario adottati nel 2023:

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	STRUMENTI ADOTTATI
Art. 6 comma 3 lett. A)	Regolamenti interni	La Società ha adottato :
		Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori
		Regolamento per il reclutamento di personale
		Regolamento aziendale in conformità agli obblighi di legge previsti dal
		nuovo codice in materia di dati personali.
Art. 6 comma 3 lett. B)	Ufficio di controllo	La Società ha costituito un ufficio di audit interno.
Art. 6 comma 3 lett. C)	Codice di condotta	La Società ha adottato :
		Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001
		Codice Etico
		Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012
Art. 6 comma 3 lett. D)	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha adottato :
		Manuale per la Gestione dei Sistemi di Certificazione Qualità e Ambiente
		Politica Integrata Ambiente e Qualità.

Con riferimento alla tabella sopra evidenziata, si comunica che attualmente il Consiglio di Amministrazione sta esaminando le modifiche da apportare al Regolamento per il reclutamento del personale, da condividere a breve con il Comitato di Controllo Analogo nominato dal Comune di Rieti.

A marzo 2024 è stato approvato il Regolamento aziendale per la gestione del whistleblowing, mentre per quanto riguarda il Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza ha recentemente evidenziato la necessità di procedere con una nuova stesura dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione si sta pertanto organizzando per dare attuazione in tempi brevi all'indicazione pervenuta dall'Organismo di Vigilanza.

Rieti, maggio 2024